

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE 0000248 del 11/06/2021

Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e, in particolare, l'articolo 13, concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2021), con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 2 (Ministero della transizione ecologica), l'articolo 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e l'articolo 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 04/03/2021) con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio nazionale per l'ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio nazionale per l'ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349", approvato dal Consiglio nazionale per l'ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'associazione denominata "Raggio Verde", datata 16 aprile 2020 ed acquisita al prot. 34088/MATTM del 12 maggio 2020, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA la nota prot. n. 65421/MATTM del 21 agosto 2020, con la quale il Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione ha richiesto all'associazione istante di far pervenire documentazione integrativa relativamente ad alcune criticità riscontrate, sia in ordine al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, che al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'associazione ha dichiarato presenza;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'associazione alla suddetta nota, in luogo della quale sono pervenute alcune richieste di proroga sui tempi indicati, al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'Amministrazione, rispettivamente acquisite al prot. n. 82766/MATTM del 16 ottobre 2020, al prot. n. 98888/MATTM del 27 novembre 2020, al prot. n. 21/MATTM del 4 gennaio 2021 e al prot. n. 9393/MATTM del 1° febbraio 2021;

VISTA la nota prot. n. 21461/MATTM del 2 marzo 2021, con la quale il Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione ha comunicato all'associazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'individuazione di cui al citato articolo 13, non essendo state superate in sede istruttoria le criticità riferite sia al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, che al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno cinque regioni in cui l'associazione dichiari la sua presenza, dando facoltà all'associazione medesima di presentare le proprie osservazioni;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 23368/MATTM del 5 marzo 2021 con cui l'associazione ha presentato le proprie osservazioni relativamente alla suddetta comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis, inviando copia dello statuto modificato secondo le prescrizioni date dal Ministero e fornendo un'elencazione delle attività dichiaratamente svolte nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Puglia, Sicilia e Veneto:

CONSIDERATO che l'elencazione delle attività svolte non è stata accompagnata da documentazione che ne comprovasse l'effettivo svolgimento, né è stata formalmente sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, né supportata dalla prescritta documentazione a comprova del loro effettivo svolgimento, per cui non è stato possibile evincerne nuove significative informazioni utili al superamento delle criticità precedentemente rilevate.

CONSIDERATO, inoltre, che, a fronte della richiesta dell'Amministrazione, di acquisire informazioni dettagliate circa il reale contributo dato da tutti gli associati nelle varie regioni ed i risultati ottenuti in merito alle altre attività di protezione ambientale richiamate nell'articolo 4 dello Statuto associativo, il legale rappresentante ha specificato che "Dalle attività indicate emerge chiaro ed evidente che le attività poste in essere dall' associazione Raggio Verde sono prevalentemente di tipo giudiziario pur prevedendo lo statuto anche attività diverse in quanto fin dalla sua costituzione

l'associazione Raggio Verde ha potuto constatare che proprio la P.A. omette di applicare i principi dell'azione ambientale previsti dal T.U.A.";

CONSIDERATO, conseguentemente, che la documentazione trasmessa dall'associazione con la suddetta nota del 5 marzo 2021 è risultata utile a superare, tra le criticità evidenziate dall'Amministrazione, esclusivamente quella riferita al requisito di un ordinamento interno democratico;

CONSIDERATO che l'attività documentata dall'associazione non risponde al requisito di continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, in quanto tale attività va verificata in almeno cinque delle regioni nelle quali l'associazione dichiara di essere presente, e che la distribuzione di tale attività sul territorio della singola regione deve essere consistente e rilevante per tutto il periodo preso in esame, mentre l'associazione de qua, nel 2018 e nel 2019, documenta una sola iniziativa per anno nelle regioni Abruzzo, Puglia, Sicilia e Veneto;

CONSIDERATO che la tipologia di azione svolta dall'associazione risulta essere eccessivamente circoscritta essendo incentrata principalmente sulla gestione dello strumento giurisdizionale in relazione alle tematiche ambientali, un campo d'azione limitato e specializzato non conforme al requisito normativamente richiesto ai fini del riconoscimento dell'interesse "diffuso" per la protezione dell'ambiente nella sua globalità;

CONSIDERATO che, complessivamente considerata, l'attività dell'associazione *de qua*, per quanto degna di merito, non risulta essere suscettibile di venir qualificata come di rilievo nazionale;

CONSIDERATO che tra le attività, presumibilmente svolte, possono essere prese in considerazione, ai fini di una loro valutazione ai sensi dell'articolo 13 citato, solo quelle declinate nella forma del D.P.R. n. 445 del 2000 e che risultino descritte in un modo sufficientemente circostanziato e dettagliato, tale da consentire lo svolgimento di un controllo da parte della Amministrazione ai sensi dell'articolo 71 del citato D.P.R. n. 445 del 2000;

RITENUTO che l'associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l'individuazione di un'associazione di protezione ambientale, la presenza "in almeno cinque regioni" ed un'attività di protezione ambientale consistente di cui sia riscontrabile la "continuità e rilevanza esterna" almeno nelle cinque regioni in cui viene dichiarata presenza, nel triennio precedente l'istanza;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato articolo 13 della Legge n. 349 del 1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

ACQUISITA la proposta del Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, contraria all'individuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 nei confronti dell'associazione denominata "*Raggio Verde*";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla reiezione dell'istanza di individuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 presentata dall'associazione denominata "Raggio Verde";

DECRETA

Articolo unico

(Reiezione istanza di individuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 349 del 1986)

- 1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui richiamate, è respinta l'istanza di individuazione di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, presentata in data 16 aprile 2020 (prot. 34088 del 12 maggio 2020) dall'associazione denominata "*Raggio Verde*", con sede legale a Roma in Via delle Milizie, n. 1 C.F. 97724810581.
- 2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisprudenziale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
- 3. Il presente decreto sarà trasmesso all'associazione denominata "Raggio Verde" a cura della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione del Ministero e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Robert Cingolani